

PREFAZIONE	Pag. 1	Prevenzione incendi	Pag. 45
STRUTTURA DEL MANUALE	Pag. 3	OBBLIGHI CONNESSI AI	Pag. 46
D.LGS. N. 81/2008	Pag. 4	CONTRATTI DI APPALTO	
Sistema istituzionale	Pag. 5	OBBLIGHI DI ALTRI SOGGETTI	Pag. 48
Modelli di organizzazione e di gestione	Pag. 9	CONCLUSIONI	Pag. 49
Campo di applicazione	Pag. 11	ARTICOLAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008	Pag. 50
MISURE GENERALI DI TUTELA	Pag. 12		
I SOGGETTI DELLA SICUREZZA	Pag. 13		
Il Datore di Lavoro	Pag. 14		
Il Dirigente	Pag. 17		
Il Preposto	Pag. 18		
Valutazione dei rischi	Pag. 19		
Il Lavoratore	Pag. 22		
Il Medico Competente	Pag. 24		
La sorveglianza sanitaria	Pag. 27		
Il Servizio di Prevenzione e Protezione	Pag. 29		
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Pag. 34		
D.LGS. N. 81/2008 E...	Pag. 37		
Riunione periodica di sicurezza	Pag. 37		
Formazione, Informazione e Addestramento	Pag. 38		
Formazione dei preposti	Pag. 42		
Formazione degli addetti alle squadre di emergenza	Pag. 42		
Formazione RLS	Pag. 42		
Gestione delle emergenze	Pag. 44		
Primo soccorso	Pag. 45		

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

TITOLO ARGOMENTO

SOTTOTITOLO ARGOMENTO

RIFERIMENTO LEGISLATIVO

TESTI DESCRITTIVI

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

Il Datore di Lavoro

La legge fornisce una diversa definizione per distinguere il datore di lavoro pubblico dal datore di lavoro privato.

Il DATORE DI LAVORO PRIVATO è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore che ha la responsabilità dell'impresa, o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il DATORE DI LAVORO PUBBLICO è il dirigente con poteri di gestione; ovvero il funzionario nel caso in cui, pur non avendo qualifica dirigenziale, è preposto ad un ufficio con autonomia gestionale, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Il Datore di lavoro - Obblighi non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento di sicurezza;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


Pag. 14

La complessità applicativa del decreto legislativo, soprattutto in funzione delle diverse realtà lavorative nazionali, pone quesiti a fronte dei quali lavorano esperti di giurisprudenza, del mondo della medicina e del lavoro in generale.

I principi fondamentali ci ricordano comunque che in uno Stato democratico “La legge è uguale per tutti”.

Questa pubblicazione riporta, pertanto, la logica generale del decreto legislativo e fornisce tutti i chiarimenti di base necessari alla sua applicazione, in azienda o nell'unità produttiva, in funzione e in proporzione alle diverse competenze e responsabilità.

Campo di applicazione



DECRETO LEGISLATIVO 09/04/2008 n° 81
Art. 3 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni d'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266 e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione...

Soggetti principali

Le figure coinvolte dal decreto legislativo per l'attuazione della prevenzione sono soggetti fondamentali, e tutti essenziali, per il miglioramento dell'organizzazione della sicurezza in azienda o nell'unità produttiva.



DECRETO LEGISLATIVO
n° 81/2008

Titolo I
Capo I

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

...

c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

...

t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

...



IL DATORE DI LAVORO



IL DIRIGENTE



IL PREPOSTO



IL LAVORATORE



IL MEDICO COMPETENTE



**IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE**



**IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Valutazione dei rischi



La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.

Documento di valutazione dei rischi

In esito alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, che ne specifica anche i criteri adottati;*
- *l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) individuati ed adottati a seguito della valutazione;*
- *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;*
- *l'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- *l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.*



**DECRETO
LEGISLATIVO
n° 81/2008**

Art. 2 - Definizioni -

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo s'intende per:

a) "lavoratore" persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione..., il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento... al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
segue

Il Lavoratore



Il lavoratore, in base a quanto definito dal D.Lgs. n. 81/2008, è la persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.

Ogni **LAVORATORE** deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I **LAVORATORI**, possono e devono partecipare attivamente per il continuo miglioramento dello stato di sicurezza dell'azienda, per la protezione della loro salute e della loro integrità fisica, nel rispetto dell'applicazione delle norme e delle disposizioni previste a tal fine.

Collaborano, quindi, con il Datore di lavoro, i dirigenti e i preposti e con tutti gli altri soggetti della sicurezza previsti dalla normativa, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, in un'ottica comune mirata alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente di lavoro.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il servizio di prevenzione protezione è utilizzato dal datore di lavoro. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, siano essi interni o esterni all'azienda, devono:

- *possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dalla legge;*
- *essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda;*
- *disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.*

I componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nel caso di utilizzo di un Servizio di prevenzione e protezione interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda, in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

**DECRETO
LEGISLATIVO
n° 81/2008
Art. 31 - Servizio di
prevenzione e protezione**

...

1. ... il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

...

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
 - b) nelle centrali termoelettriche;

segue

Riunione periodica di sicurezza



La riunione periodica costituisce un momento di particolare significato per la verifica dello stato di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ovvero per la programmazione di ogni altra iniziativa mirata alla ottimizzazione degli obiettivi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. E' un momento di confronto tra tutti i soggetti, individuati dalla norma quali riferimenti principali della materia, dal cui impegno nell'ambito delle specifiche responsabilità ed attribuzioni,

dipende sostanzialmente l'efficacia dell'intero apparato organizzativo e gestionale previsto in azienda per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Almeno una volta l'anno, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice una riunione alla quale partecipano:

- *il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
- *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
- *il medico competente, ove nominato;*
- *il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*



Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- *il documento di valutazione dei rischi;*
- *l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
- *i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;*
- *i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.*



L'informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro, provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- *sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;*
- *sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
- *sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;*
- *sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;*
- *sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia;*
- *sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
- *sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.



Il libretto formativo del cittadino

Prima di considerare gli aspetti più significativi sul tema della formazione, si ritiene utile richiamare l'attenzione del lettore sul "libretto formativo del cittadino", al quale il D.Lgs. n. 81, fa più volte riferimento in relazione alle annotazioni dei percorsi formativi conseguiti durante l'attività lavorativa.

Primo soccorso



Il datore di lavoro, in base alla natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di urgenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.



Prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente:

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

I Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri atti ad individuare:

- 1) *misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;*
- 2) *misure precauzionali di esercizio;*
- 3) *metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;*
- 4) *criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all'emanazione dei suddetti decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 Marzo 1998.

Obblighi...

Veicoliamo ora l'attenzione del lettore su alcune figure il cui operato è di particolare importanza, in quanto incide affinché i dettami normativi di riferimento, le procedure aziendali di prevenzione e protezione, ed ogni altra iniziativa messa in atto per la salute e sicurezza del lavoro, producano la necessaria efficacia.



... DEI PROGETTISTI

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



... DEI FABBRICANTI E DEI FORNITORI

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



... DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Il Decreto Legislativo si articola in 13 Titoli, con relativi Capi e Sezioni, e 51 Allegati, i cui titoli vengono di seguito riportati.

TITOLO I°	Principi Comuni
Capo I°	Disposizioni Generali
Capo II°	Sistema Istituzionale
Capo III°	Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro <i>Sez. I[^] Misure di tutela e obblighi</i> <i>Sez. II[^] Valutazione dei Rischi</i> <i>Sez. III[^] Servizio di Prevenzione e Protezione</i> <i>Sez. IV[^] Formazione, Informazione e Addestramento</i> <i>Sez. V[^] Sorveglianza Sanitaria</i> <i>Sez. VI[^] Gestione delle Emergenze</i> <i>Sez. VII[^] Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori</i> <i>Sez. VIII[^] Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali</i>
Capo IV°	Disposizioni Penali <i>Sez. I[^] Sanzioni</i> <i>Sez. II[^] Disposizioni in tema di Processo Penale</i>
TITOLO II°	Luoghi di Lavoro
Capo I°	Disposizioni Generali
Capo II°	Sanzioni
TITOLO III°	Uso delle Attrezzature di Lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale
Capo I°	Uso delle attrezzature di lavoro
Capo II°	Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo III°	Impianti e apparecchiature elettriche